

È incostituzionale l'art. 4, L.P. 12 maggio 2010, n. 6, Bolzano, nella parte in cui disciplina in generale la tutela di specie animali, indipendentemente dall'esercizio della caccia e dalla disciplina dei parchi naturali.

Corte cost., 21/04/2011, n. 151

FONTI

Foro It., 2011, 6, 1, 1607

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 117

LPROV 12/05/2010, n. 6, art. 4, provincia Bolzano

DPR 31/08/1972, n. 670, art. 8

.....

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 della Regione Liguria, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue dei parchi anche a soggetti ivi non residenti, sono infondate le prospettazioni della difesa regionale, la quale lamenta il mancato esperimento, da parte del giudice a quo, di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata e, in particolare, l'omessa considerazione del mutamento del contesto normativo operato dalla legge n. 157 del 1992, ispirata al principio della "caccia programmata" al posto del precedente criterio della "caccia controllata" di cui alle leggi n. 968 del 1977 e n. 394 del 1991. Invero, l'oggetto della legge n. 394 del 1991, relativa alle aree protette, e legge n. 157 del 1992, relativa alla protezione della fauna e al prelievo venatorio, è diverso poiché la prima si occupa soltanto del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue e presenta, pertanto, carattere di specialità rispetto alla seconda. Inoltre, il tenore letterale della disposizione censurata non consente un'interpretazione conforme a Costituzione, vale a dire alla normativa statale interposta, che, per il criterio di specialità, è la legge n. 394 del 1991 e non, come affermato dalla difesa regionale, la legge n. 157 del 1992. Né può essere accolto il rilievo della Regione secondo cui l'art. 32 della legge n. 394 del 1991 non riguarderebbe le aree naturali protette regionali, ma solo quelle statali, dovendosi notare, in senso contrario, che l'art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992, richiamata dalla stessa difesa regionale quale normativa interposta, prevede espressamente l'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 ai parchi naturali regionali. Peraltro, lo stesso legislatore ligure ha esplicitamente riconosciuto l'applicabilità del citato art. 32 anche alle aree naturali protette regionali (art. 17, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1995).

Corte cost., 11/11/2010, n. 315

FONTI

Sito uff. Corte cost., 2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 117

LR 22/02/1995, n. 12, regione Liguria

LR 01/07/1994, n. 29, art. 25, regione Liguria

L 11/02/1992, n. 157

L 06/12/1991, n. 394, art. 32

L 27/12/1977, n. 968

.....

È incostituzionale l'art. 7, 2° comma, lett. a), n. 4, L.R. 29 giugno 2009, n. 19, Piemonte, nella parte in cui prevede l'affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali del compito di garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali.

Corte cost., 04/06/2010, n. 193

FONTI

Foro It., 2011, 1, 1, 3

.....

L'art. 13, L.R. n. 26 del 1993, regione Lombardia deve essere interpretato nel senso che nella nozione di terreni che, ai sensi dell'art. 43 successivo, possono andare a comporre il TASP protetto (ossia la quota del territorio agro-silvo-pastorale nella quale è limitata la caccia per consentire alla fauna selvatica di vivere e riprodursi indisturbata) debbano essere ricondotti non genericamente tutti quelli ove la caccia è vietata, ma soltanto quei territori che possono servire come rifugio alla fauna stessa; pertanto, ai sensi della normativa così interpretata, sicuramente potrà far parte della quota protetta di TASP un territorio ove la caccia è vietata ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 43 citato, perchè si tratta di area protetta, ma non già il territorio delle fasce di rispetto stradali, ferroviarie ed urbane.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 09/04/2010, n. 1532

PARTI IN CAUSA

WWF It.On. c. Provincia di Bergamo e altri

FONTI

Massima redazionale, 2010

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 16/08/1993, n. 26, art. 13, regione Lombardia

LR 16/08/1993, n. 26, art. 43, regione Lombardia

.....
È incostituzionale l'art. 2, 1° comma, lett. a), b) e c), L.R. 23 ottobre 2007, n. 34, Liguria, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, 2° comma, L.R. 3 aprile 2008, n. 6, Liguria, nella parte in cui attribuisce al parco naturale regionale lo scopo di tutelare, oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio.

Corte cost. Sent., 29/10/2009, n. 272

FONTI

Foro It., 2010, 2, 1, 393

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 117

COST Art. 118

LR 03/04/2008, n. 6, regione Liguria

LR 23/10/2007, n. 34, art. 1, regione Liguria

LR 23/10/2007, n. 34, art. 2, regione Liguria

DLT 22/01/2004, n. 42, art. 10

L 06/07/2002, n. 137, art. 3-5

.....
In tema di tutela delle aree protette, i divieti di effettuazione di attività che possano compromettere la salvaguardia di tali aree di cui all'art. 11, L. n. 394 del 1991 si applicano anche con riferimento ai parchi naturali regionali e possono essere derogati solo per effetto dei relativi regolamenti, la cui adozione spetta agli Enti Parco. (Fattispecie di introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po). (Annulla senza rinvio, Trib. Rovigo s.d. Adria, 27 Aprile 2001)

Cass. pen. Sez. III Sent., 21/05/2008, n. 35393

PARTI IN CAUSA

P.M.

FONTI

CED Cassazione, 2008

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 06/12/1991, n. 394, art. 11

L 06/12/1991, n. 394, art. 22

L 06/12/1991, n. 394, art. 23

L 06/12/1991, n. 394, art. 6